



COMUNE DI SALUGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.13

OGGETTO:

CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE CENSITA CATASTALMENTE AL FOGLIO N.14 MAPPALE N.127 SITA IN VIA FARINI, ALLA SOCIETA' WIND TRE S.P.A., PER L'INSTALLAZIONE DI UN'ANTENNA PER LA TELEFONIA MOBILE. RIAPPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE, APPROVATO CON D.G.C. N.84 DEL 08/07/2021, A SEGUITO DI INTERVENUTE MODIFICHE

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di febbraio alle ore dodici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco	Giust.
2. FARINELLI LIBERO - Assessore	Sì
3. DEMARIA ADELANGELA - Assessore	Sì
4. BERNINI FRANCESCO - Assessore	Sì
5. MELLE MARIA PIA - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa ANNA RITA D'ANSELMO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FARINELLI LIBERO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i contenuti della precedente deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 08/07/2021 ad oggetto “Concessione in locazione di porzione di area di proprietà comunale censita catastalmente al Foglio 14 mappale n.127 sita i Via Farini, alla Società WIND TRE S.p.A., per l’installazione di un’antenna per la telefonica mobile. Approvazione bozza di contratto di locazione”;

RAVVISATA la necessità di apporre delle modifiche alla succitata bozza di contratto di locazione e che per tale ragione è necessaria la riapprovazione in Giunta Comunale;

VISTA l’allegata bozza di contratto di locazione con apportate le modifiche intervenute a seguito di successiva disamina e condivisione tra la Società e gli Uffici;

PRESO ATTO che si ritiene necessario provvedere, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, al frazionamento catastale della particella interessata secondo le indicazioni fornite dagli uffici tecnici comunali;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO i pareri favorevoli resi, per la regolarità tecnica e contabile, secondo quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

DELIBERA

- di dare per richiamato e trascritto quanto in premessa indicato;
- di approvare i contenuti dell’allegata bozza di contratto di locazione, modificata rispetto a quella allegata alla delibera di G.C. n.84, che si compone di n. 12 articoli, parte integrante del presente atto;
- di ribadire la condivisione sul canone annuo da introitare, concordato in € 3.000,00 (tremila/00) da corrispondersi da parte della Società Wind Tre S.p.A con le modalità descritte nella bozza del contratto di locazione;
- di dare atto che occorre provvedere, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, al frazionamento catastale della particella interessata secondo le indicazioni fornite dagli uffici tecnici comunali;
- di demandare al Sindaco la sottoscrizione del contratto;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00;

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, **di approvare** quanto indicato nella proposta.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito,

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 quarto comma T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vicesindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
FARINELLI LIBERO

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott.ssa ANNA RITA D'ANSELMO

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il presente documento redatto in modalità elettronica è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.

La data dell'ultima firma digitale apposta da una delle Parti contraenti costituisce data certa ai fini degli effetti civilistici del contratto.

Con la presente scrittura privata redatta

tra

Comune di Saluggia sito in Piazza Municipio N° 15, codice fiscale n° 84501250025, e partita IVA n° 00397790023, rappresentato in questo atto dal Sig. Firmino BARBERIS, C.F. in qualità di SINDACO pro-tempore, nato a il e domiciliato per la carica in Piazza Municipio N° 15, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Saluggia che rappresenta, ed in seguito indicato come "**Locatrice**"

e

Wind Tre S.p.A. società con socio unico, Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.àr.l., con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana 5, capitale sociale Euro 474.303.795,00 interamente versato, Reg. Imp/C.F. 02517580920, Partita IVA: 13378520152, RAEE IT08020000002813, in persona del suo Procuratore, Dott. Stefano Cipolla, Responsabile Indirect & Customer Services Procurement, nato a il , codice fiscale , che agisce in virtù della procura n. 24401 di Rep. n. 8560 di Racc. del 30/07/2020 – Registrata all'AdE di Milano 2 (D.P.II) il 06/08/2020 Serie 1T n.63181, per atto del Dr. Luca Bollini notaio in Milano, domiciliato per la carica presso la sede della Società, di seguito indicata come "**Wind Tre**" o "**Conduttrice**";
(la Locatrice e la Conduttrice nel seguito sono congiuntamente indicate come le "Parti"),
si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno sita in Comune di Saluggia, Via Farini snc, distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Saluggia, al foglio n. 14, particella n. 127 il tutto per complessivi mq 100 circa come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) (di seguito, "Porzione Locata") che sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (nel seguito il "Contratto").

La porzione di terreno locata sarà utilizzata per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Locatrice garantisce alla Conduttrice l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Locata da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Locatrice conferma che la Porzione Locata è idonea all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Locatrice dichiara, inoltre, che la Porzione Locata ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Conduttrice.

La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile su cui insiste la Porzione Locata, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all'art.6.

ART. 2 - DURATA

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Le Parti convengono che, alla scadenza della suddetta durata, il Contratto si rinnoverà tacitamente per periodi consecutivi di 9 (nove) anni in 9 (nove), se la Conduttrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale indicato nel successivo articolo 7 (o diverso domicilio da indicarsi).

Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la Conduttrice collocherà nella Porzione Locata oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno 18 (diciotto) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall'art. 29 della L. n° 392/1978.

ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL'IMMOBILE

La Locatrice prende atto che la Porzione Locata sarà utilizzata dalla Conduttrice per la realizzazione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l'Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.

La Locatrice concede, pertanto, espressamente alla Conduttrice l'autorizzazione ad eseguire, a totale cura e spese di quest'ultima, i lavori e le opere necessarie ad installare nella Porzione Locata il predetto Impianto o aggiornarne le funzionalità.

In tale autorizzazione rientrano anche modifiche agli elementi strutturali della Porzione Locata, innovazioni, migliorie, addizioni, sostituzioni di impianti di qualsiasi genere, sovraccarico dei solai (previa adozione dei dovuti accorgimenti tecnici) e quant'altro necessario all'uso dichiarato della Porzione Locata. La Locatrice autorizza la Conduttrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'immobile, ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio della Locatrice, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l'Impianto, e

dall’Impianto stesso al sistema di antenne.

La Condittrice dichiara che l’Impianto viene realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d’arte.

La Locatrice garantisce che fornirà alla Condittrice tutte le informazioni relative alla Porzione Locata, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre la Locatrice dichiara che nella Porzione Locata non vi è presenza di materiali contenenti amianto.

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Condittrice e/o con le ditte appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.

Alla cessazione della locazione la Condittrice avrà l’obbligo della rimessa in pristino stato della Porzione Locata salvo diversi accordi che potranno essere presi tra le parti.

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Condittrice.

La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell’immobile su cui insiste la Porzione Locata solo con la previa autorizzazione scritta della Condittrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica, che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima rilasciate dalla Condittrice, che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Condittrice, pena la riduzione in favore della Condittrice del canone annuale di locazione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli Impianti e salva la facoltà della Condittrice di risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell’Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni condominiali, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di accedere all’immobile in cui si trova la Porzione Locata prima dell’inizio della locazione per gli accertamenti e i rilievi propedeutici all’utilizzo dell’immobile stesso.

La Locatrice consente che la Condittrice applichi, nel rispetto dell’eventuale regolamento dello stabile e delle vigenti leggi in materia, agli stipiti ed ai frontali delle parti locate, insegne pubblicitarie, cartelli e diciture in genere interessanti l’attività della Condittrice.

La rimozione delle medesime è a cura e spese della Condittrice.

ART. 4 – CANONI

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 3.000,00 (Euro tremila/00), da corrispondere in un’unica rata, da pagarsi entro 60 gg, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Banca di Asti – Cassa di Risparmio di Asti, Filiale di Saluggia sul conto corrente IBAN IT29P0608510316000010010091 intestato a Comune di Saluggia

Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio lavori, con primo pagamento effettuato entro 90 giorni dalla data di inizio lavori che sarà comunicata per iscritto dalla Condittrice tramite raccomandata, salvo ritardi causati da

eventi non dipendenti dalla attività e/o volontà della Conduttrice.

Il canone non è soggetto ad IVA per la mancanza del requisito soggettivo di cui all'art. 4°, quarto comma, D.P.R. 633/72 in capo alla Locatrice.

Il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente, previa richiesta scritta della Locatrice, in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U., ai sensi della Legge n. 392/78 e successive modifiche, e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente Contratto. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l'indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile a Wind Tre, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (=cinque/00), nella misura del tasso Euribor (a 3 mesi) maggiorato di 2 punti, ovvero al minor tasso che debba essere applicato a norma di legge.

Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n° 392/1978, all'art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice.

La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti.

La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi.

Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

ART. 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E SUBLOCAZIONE

La Locatrice consente sin d'ora alla Conduttrice la facoltà di cedere il presente Contratto o sublocare anche parzialmente la Porzione Locata a terzi. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno comunicate alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di sublocazione il canone sarà integrato di € 1.000,00 (mille/00) per ogni nuovo gestore che verrà ospitato o sublocato e verrà riconosciuto a partire dalla data di installazione. Detto canone integrativo verrà pagato per i gestori di telecomunicazione, eccetto WindTre, la cui presenza è già regolarizzata dal canone di locazione di cui all'art 4.

Resta inteso tra le parti che nel caso in cui uno dei suddetti nuovi gestori dovessero lasciare la postazione sublocata, verrà ripristinato il canone di locazione precedente l'inizio della sublocazione incrementato degli aggiornamenti Istat vigenti fino all'anno in corso.

E' fatto divieto alla Locatrice di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto. I crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia. Le Parti concordano altresì espressamente che la violazione di quanto sopra disposto nel presente art. 5 sarà considerato inadempimento di gravità tale da consentire a Wind Tre di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod.Civ., fatto salvo il diritto a qualsiasi richiesta risarcitoria nei confronti della Locatrice.

In espressa deroga all'art. 41 L. n° 392/1978, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso la Porzione Locata o l'immobile di cui fa parte ovvero locare la medesima o l'immobile di cui fa parte a terzi spetterà alla Conduttrice il relativo diritto di prelazione.

In aggiunta alla prelazione legale ex art. 38 L. 392/78 - che troverà applicazione anche in ipotesi di vendita o cessione parziale - le Parti concordano che, qualora la Locatrice intenda costituire – sulla porzione di immobile/terreno oggetto del presente Contratto e/o sull'intero immobile/terreno dove insiste detta porzione - un diritto di usufrutto, uso, superficie o qualsiasi altro diritto reale di godimento, deve riconoscere alla Conduttrice il diritto di prelazione.

Le Parti concordano che le modalità e i termini per consentire e per esercitare la prelazione sono quelli indicati nel medesimo art. 38 della L. 392/78.

ART. 6 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO

Qualora le Pubbliche Autorità competenti, e, ove occorrente il condominio entro 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, non rilasciassero le necessarie autorizzazioni che legittimano l'installazione delle apparecchiature di cui all'art. 3 ed il loro utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare e in caso di eventuali ulteriori impedimenti all'utilizzo della Porzione Locata per la fornitura del servizio di telefonia, che si manifestassero anche successivamente alla data di inizio lavori, e non dipendenti dall'attività e/o dalla volontà della Conduttrice, il Contratto si risolverà a far data dalla sua conclusione e quindi con efficacia retroattiva.

La Conduttrice avrà facoltà, altresì, di recedere dal Contratto qualora non iniziasse i lavori di installazione dell'Impianto entro 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del medesimo pur essendo in possesso dei titoli autorizzativi, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R con preavviso di 15 (quindici) giorni antecedenti la data in cui il recesso deve avere esecuzione e senza che la Locatrice abbia nulla a pretendere dalla Conduttrice.

La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell'art. 27 - comma VII – L. n° 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale della Porzione Locata, con preavviso di 90 (novanta) giorni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di rilascio parziale della Porzione Locata, il canone non verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà locata dalla Conduttrice.

ART. 7 - REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI

Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla Conduttrice e dalla Locatrice in parti uguali. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice.

A tutti gli effetti del presente Contratto e di legge, le Parti eleggono domicilio:

La Locatrice: in Piazza Municipio 15 – Saluggia (VC)

La Conduttrice: in Via Cesare Giulio Viola, n° 48 - 00148 - Roma

ART. 8 - MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Ai sensi del D. Lgs. n° 28/2010, tutte le controversie relative al presente Contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura prevista dal Regolamento dell'organismo MediaMenti S.r.l., società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 201 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione. Il Regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura e sono rinvenibili sul sito www.mediamenti.com. La sede della mediazione sarà Vercelli.

Le Parti espressamente pattuiscono la competenza esclusiva del predetto organismo con espressa esclusione di qualsiasi altro Organismo di mediazione.

Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Vercelli, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

9 - OBBLIGHI DI COMPLIANCE

Le Parti dichiarano e garantiscono espressamente:

di essere pienamente a conoscenza delle disposizioni delle principali normative anticorruzione e antiriciclaggio, nazionali, comunitarie e/o internazionali applicabili alle Parti, con particolare riferimento alla legge n.190/2012, al D. Lgs. 231/2001, al UK Bribery Act, al D. Lgs. 231/2007 e a ogni loro modifica o integrazione;

di essere conformi in toto alle disposizioni di cui al precedente punto (lettera i), e di non porre in essere alcuna attività o comportamento in violazione delle normative richiamate;

di aver preso visione e di attenersi rigorosamente alle disposizioni contenute nel rispettivo "Codice di condotta" e/o "Codice di comportamento" adottato ai sensi della normativa applicabile alle Parti.

Inoltre, le Parti si obbligano a non porre in essere, sia direttamente, sia indirettamente, condotte inadeguate e/o illecite, quali, a mero titolo di esempio, atti di corruzione, ricettazione, riciclaggio, appropriazione indebita, associazione a delinquere.

Il mancato rispetto e/o la non veridicità, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni di cui sopra, consentirà alla Parte non in violazione di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

10 - ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

La Locatrice, consapevole che una dichiarazione mendace possa determinare per la Condittrice il diritto alla risoluzione del Contratto ex art.1456 del Cod. Civ. e la richiesta di risarcimento danni subiti e subendi, garantisce di non essere, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, portatrice di interessi propri o di terzi, contrastanti, anche solo in via potenziale, con gli interessi di Wind Tre o di qualsiasi società del Gruppo Wind Tre, e che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi tali da poter comportare un interesse della Locatrice direttamente contrario all'adempimento del Contratto.

11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione alle attività che saranno eseguite nell'ambito del Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR"), la normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare, con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").

Le Parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per l'esecuzione del Contratto, agiranno ciascuna per la parte di propria competenza in qualità di Titolare autonomo del trattamento secondo la definizione contenuta all'art. 4 del GDPR. Le Parti pertanto potranno raccogliere i dati personali necessari per l'esecuzione del Contratto nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, impegnandosi a trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da

tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, secondo quanto previsto dal GDPR.

Le Parti altresì si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione del Contratto nei limiti di cui alle rispettive informative privacy fornite ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR nonché per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti dal Contratto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Wind Tre non sarà responsabile delle eventuali violazioni della Locatrice alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo. In ogni caso, Wind Tre sarà tenuta indenne e manlevata da ogni perdita, costo, onere, danno, spesa (incluse le spese legali), pregiudizio, sanzione subita o sostenuta o responsabilità, (inclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 82 del Regolamento) derivante da una violazione totale o parziale o da una errata applicazione del Regolamento e/o delle altre norme o disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, decisi da un'autorità giudiziaria o altra autorità competente a sfavore di Wind Tre in conseguenza di qualsiasi azione e domanda, giudiziale o extragiudiziale.

Wind Tre ha nominato il Data Protection Officer ("DPO").

12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le Parti concordano che per "Informazioni Riservate" si intende: tutte le informazioni, i dati di qualsiasi natura, anche personali, i progetti, i contratti, gli accordi (commerciali e non), il Contratto e gli allegati, i documenti (anche tecnici), gli estratti e copie di documenti, la corrispondenza e ogni altro elemento riservato comunicati, sia prima sia dopo la data del Contratto, dalla Condittrice alla Locatrice, sia oralmente sia per iscritto, su supporto cartaceo o elettronico, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano o meno state identificate come confidenziali, inclusa, a titolo meramente esemplificativo, ogni informazione coperta da diritto di proprietà industriale o intellettuale, brand o loghi, informazioni e modelli tecnici, finanziari e gestionali, nominativi di clienti, fornitori, appaltatori o partner commerciali, proposte di accordi commerciali, rapporti, proiezioni di mercato, materiale promozionale e/o ogni altra informazione confidenziale relativa alla Condittrice, nonché analisi, documenti di lavoro, raccolte di dati, tavole comparative, studi di settore e ogni altro documento che contenga o rifletta o sia fondato su tali informazioni.

Le Informazioni Riservate in qualunque modo rese e/o raccolte dalla Locatrice non verranno utilizzate per scopi diversi da quelli contemplati dal Contratto, né diffuse o comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto di Wind Tre.

La Locatrice si obbliga a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note, elaborazioni di qualsivoglia Informazione Riservata o documento ricevuto da Wind Tre e potrà trasmettere le Informazioni Riservate ai suoi impiegati, consulenti ed alle società del gruppo di appartenenza (di seguito "Persone Connesse"), qualora la divulgazione sia ragionevolmente necessaria per l'esecuzione del presente Contratto a condizione che: le Persone Connesse siano soggette ad obbligazioni di riservatezza non meno stringenti di quelle contenute nel presente Contratto; il trasferimento sia necessario esclusivamente ai fini della corretta esecuzione del Contratto; il Fornitore resti responsabile per ogni violazione del presente articolo commessa dalle Persone Connesse cui le Informazioni Riservate sono state divulgate.

Le obbligazioni di confidenzialità di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora, l'Informazione Riservata: sia o divenga di pubblico dominio per un motivo diverso dalla violazione del presente articolo; sia legalmente in possesso della Locatrice prima della trasmissione ad opera di Wind Tre; siano rese disponibili alla Locatrice o alle Persone Connesse, su base non confidenziale, da un soggetto terzo che non sia obbligato a sua volta verso Wind Tre, contrattualmente o per legge, a mantenere riservate le Informazioni e comunque senza alcuna violazione, ad opera della Locatrice e delle Persone Connesse, di obblighi di riservatezza o di limitazione d'uso nei confronti di chi le ha comunicate; la Locatrice provi, documentalmente o in altro modo, di essere già in suo possesso o in possesso delle sue Persone Connesse, su base non confidenziale, al tempo della loro comunicazione.

Nel caso in cui alla Locatrice o alle sue Persone Connesse sia richiesto dalla legge, regolamento o pronuncia giudiziale, autorità governativa o altra autorità pubblica, di divulgare le Informazioni, le stesse dovranno notificare prontamente a Wind Tre le ragioni e la natura della divulgazione proposta, al fine di permettere a Wind Tre di cautelarsi e/o di rinunciare ai diritti derivanti dal presente Contratto. In ogni caso, la Locatrice o la Persona Connessa cui venga richiesto di comunicare le Informazioni Riservate ai sensi del presente articolo, dovrà fornire solo le informazioni indicate dal proprio consulente legale e dovrà assicurarsi che le Informazioni siano trattate in modo confidenziale.

Alla cessazione del Contratto, ovvero nel caso in cui, successivamente al perfezionamento dello stesso, si pervenisse alla risoluzione o al recesso del rapporto contrattuale, o allo scioglimento del medesimo per qualsiasi altro motivo, la Locatrice si obbliga a distruggere, con sollecitudine, tutte le copie di documenti che contengano le Informazioni fatta eccezione per quei documenti che sia necessario conservare in osservanza ad obblighi di legge, e a dare conferma dell'avvenuta distruzione a Wind Tre; ovvero, se così richiesto da Wind Tre, a restituire con sollecitudine tutte le copie di documenti in suo possesso che contengano le Informazioni; e comunque a su richiesta di Wind Tre, distruggere con sollecitudine tutti i supporti fisici su cui risiedono dati e informazioni di proprietà di Wind Tre, applicando le normative vigenti ed i Provvedimenti del Garante Privacy in materia di cancellazione sicura dei supporti informatici.

Le previsioni e i divieti di cui al presente articolo rimarranno in vigore per 3 (tre) anni dalla data di scadenza del Contratto, o dall'eventuale risoluzione, recesso o scioglimento per qualsiasi altro motivo del rapporto oggetto del Contratto.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo potrà comportare, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno o spesa che ne dovesse derivare a Wind Tre, la risoluzione di diritto, totale o parziale, del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

13 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Il fatto che una Parte non esiga che l'altra si attenga tassativamente e in ogni momento alle disposizioni contenute nel Contratto e/o nei suoi Allegati, ovvero non eserciti uno o più diritti ivi sanciti, non comporta la rinuncia dell'esercizio dei diritti a essa riconosciuti.

Per tutto quanto non disciplinato dal Contratto, si rimanda alle disposizioni di Legge per quanto applicabili.

Le Parti dichiarano espressamente che il Contratto e gli Allegati sono stati negoziati in ogni clausola, esaminata e approvata specificamente, con conseguente esclusione dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.

Saluggia, _____

Wind Tre S.p.A.	La Locatrice

Elenco Allegati

Numero Allegato	Titolo Allegato
Allegato A	Planimetria
Allegato B	Dichiarazione di trasparenza


Wind Tre S.p.A. Società con azionista unico	La Locatrice Comune di Saluggia
--	------------------------------------

COMUNE DI SALUGGIA (VC)

ALLEGATO AL CONTRATTO

SUB ALLEGATO "A"

N.C.T.- Fg. 14 - Mappale 127



PLANIMETRIA GENERALE - SCALA 1:500

LA LOCATRICE: _____

LA CONDUTTRICE: _____

DATA: _____ / _____ / _____

Allegato B
Dichiarazione di Trasparenza

L' Ente Pubblico [●], con sede in [●], via [●], n. [●] (in seguito definito come il "**Locatore**"), rappresentato da [●], nella sua qualità di [●], munito dei necessari poteri di rappresentanza come lo stesso qui all'uopo dichiara, espressamente e irrevocabilmente:

DICHIARA

- 1) di essere consapevole, per quanto di sua conoscenza, che non vi sono attualmente (e che non vi saranno fino alla data di conclusione delle attività di cui all'Accordo/Contratto/Concessione senza il preventivo ed espresso consenso scritto di Wind Tre) legami di parentela, rapporti economici, di affari o di interessi personali tra ciascuno dei membri del consiglio, membri della giunta, dirigenti, dipendenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'Accordo/Contratto/Concessione e WindTre, i suoi soci, amministratori, dirigenti, procuratori o consulenti, ovvero tra quelli delle società controllate e/o collegate alla stessa Wind Tre e viceversa;
- 2) di essere consapevole, per quanto di sua conoscenza, che nessuno dei membri del consiglio, dei membri della giunta, dei dirigenti, dei dipendenti del Locatore/Concedente, ricopre un ruolo o una posizione di natura lavorativa o professionale all'interno di Wind Tre o delle società facenti parte del Gruppo Wind Tre (inclusi gli azionisti), che possa generare un potenziale conflitto di interessi;
- 3) di non avere commesso gravi violazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 4) che i membri del consiglio, i membri della giunta, i dirigenti e i dipendenti a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività con Wind Tre, non hanno mai riportato condanne passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., anche estinte ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., in ordine ai seguenti reati di cui agli artt.:
 - 316-bis c.p. (**Malversazione a danno dello Stato**);
 - 316-ter c.p. (**Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**);
 - 317 c.p. (**Concussione**);
 - 318 c.p. (**Corruzione per l'esercizio della funzione**);
 - 319 c.p. (**Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**);
 - 319-ter c.p. (**Corruzione in atti giudiziari**);
 - 319-quater c.p. (**Induzione indebita a dare o promettere utilità**);
 - 320 c.p. (**Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**);
 - 321 c.p. (**Pene per il corruttore**);
 - 322 c.p. (**Istigazione alla corruzione**);
 - 322-bis c.p. (**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri**);
 - 340 c.p. (**Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità**);
 - 346 c.p. (**Millantato credito**);
 - 346-bis c.p. (**Traffico di influenze illecite**);
 - 353 c.p. (**Turbata libertà degli incanti**);
 - 353-bis c.p. (**Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**);
 - 354 c.p. (**Astensione dagli incanti**);
 - 355 c.p. (**Inadempimento di contratti di pubbliche forniture**);
 - 356 c.p. (**Frode nelle pubbliche forniture**);

- 378 c.p. (**Favoreggiamento personale**);
- 379 c.p. (**Favoreggiamento reale**);
- 388 c.p. (**Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice**);
- 416 c.p. (**Associazione per delinquere**);
- 416-bis c.p. (**Associazioni di tipo mafioso anche straniere**);
- 418 c.p. (**Assistenza agli associati**);
- 513 c.p. (**Turbata libertà dell'industria e del commercio**);
- 513-bis c.p. (**Illecita concorrenza con minaccia o violenza**);
- 515 c.p. (**Frode nell'esercizio del commercio**);
- 603-bis c.p. (**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**);
- 622 c.p. (**Rivelazione di segreto professionale**);
- 624 c.p. (**Furto**);
- 629 c.p. (**Estorsione**);
- 640 c.p. (**Truffa**);
- 640-bis c.p. (**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**);
- 640-ter c.p. (**Frode informatica**);
- 641 c.p. (**Insolvenza fraudolenta**);
- 644 c.p. (**Usura**);
- 646 c.p. (**Appropriazione indebita**);
- 648 c.p. (**Ricettazione**);
- 648-bis c.p. (**Riciclaggio**);
- 648-ter c.p. (**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**);
- 648-ter1 c.p. (**Autoriciclaggio**);
- 2621 c.c. (**False comunicazioni sociali**), sia nell'attuale formulazione che in riferimento alla normativa antecedente la riforma adottata in forza del D.Lgs 61/2002;
- 2622 c.c. (**False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori**), sia nell'attuale formulazione che in riferimento alla normativa antecedente la riforma adottata in forza del D. Lgs 61/2002;
- art. 22, commi 12 e 12-bis, del D. Lgs 286/1998 e s.m.i. (**Impiego di lavoratori stranieri irregolari**);
- art. 73 del D.P.R. 309/1990 e s.m.i. (**Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope**);
- art. 74 del D.P.R. 309/1990 e s.m.i. (**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**);
- art. 216 del R.D. 267/1942 e s.m.i. (**Bancarotta fraudolenta**);
- art. 217 del R.D. 267/1942 e s.m.i. (**Bancarotta semplice**);
- art. 218 del R.D. 267/1942 e s.m.i. (**Ricorso abusivo al credito**);
- art. 223 del R.D. 267/1942 e s.m.i. (**Fatti di bancarotta fraudolenta**);
- art. 224 del R.D. 267/1942 e s.m.i. (**Fatti di bancarotta semplice**);
- art. 225 del R.D. 267/1942 e s.m.i. (**Ricorso abusivo al credito**);
- art. 2 del D. Lgs. 74/2000 e s.m.i. (**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**);
- art. 3 del D. Lgs. 74/2000 e s.m.i. (**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**);
- art. 8 del D. Lgs 74/2000 e s.m.i. (**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**);
- art. 11 del D.Lgs 74/2000 e s.m.i. (**Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**);
- art. 12-*quinquies*, comma 1, della L. 356/1992 e s.m.i. (**Trasferimento fraudolento di valori**);

- 5) che non pende nei confronti dei membri del consiglio, dei membri della giunta, dei dirigenti, o dei loro familiari un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- 6) che i membri del consiglio, i membri della giunta, i dirigenti non hanno riportato condanne passate in giudicato o altri provvedimenti suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, né pende su di loro alcun procedimento penale¹;

SI OBBLIGA

- a garantire il pieno rispetto delle normative anticorruzione applicabili e a rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice di Condotta di Wind Tre – pubblicato sul sito www.windtre.it - di cui dichiara di aver preso visione.

Nel caso che anche una sola dichiarazione risultasse infedele o non conforme al vero, WIND TRE avrà facoltà in caso di successiva sottoscrizione di un contratto con WIND TRE, di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., con conseguente obbligo di risarcire ogni danno subito da WIND TRE.

Luogo e data di firma, _____

IL DICHIARANTE

¹ Wind Tre si riserva il diritto di richiedere, prima della sottoscrizione del contratto, ulteriori informazioni in merito alle dichiarazioni di cui al presente punto.